



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

CONSIDERATO il cedimento di un tratto del di muro perimetrale della Questura di Venezia lungo il Canale Scomenzera, avvenuto in data 31.01.2026;

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nel canale Scomenzera nel Comune di Venezia, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO il “*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il “*Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta*” della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Lo specchio acqueo localizzato nel **canale Scomenzera** nel Comune di Venezia, nel tratto antistante il muro perimetrale della Questura, per una lunghezza di circa 50 mt e sino a 10 metri dalla riva (come meglio individuato nell'allegato 2 alla presente Ordinanza), è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività non autorizzata.

Lo stesso tratto di canale risulta delimitato da pali e segnalato da indicazioni luminose.

Le unità in transito nei pressi dello specchio acqueo interdetto sono obbligate a navigare alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alle suddette delimitazioni e segnalazioni, nonché mantenendosi alla distanza di sicurezza dall'area interdetta.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. in data 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

P .IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI t.a.

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

L'UFFICIALE SUPERIORE DI SERVIZIO

C.F.(CP) Antonio PAPADIO

AREA DI INTERVENTO - “PONTE SCOMENZERA” - AREA PORTUALE DI VENEZIA



DETTAGLIO – CANALE SCOMENZERA – VENEZIA
AREA INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE E OGGETTO DI DELIMITAZIONE.

